



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario **R.G. n. 26-1/2022** diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società **AURORA S.R.L.** (c.f. 02522720404 REA FO-277548), con sede in Forlì, via Gramadora n. 2

Visto il ricorso proposto in data 19/10/2022 da

AURORA S.R.L. (c.f. 02522720404 REA FO-277548), con sede in Forlì, via Gramadora n. 2, assistita dall'avv. Francesco MONTANARI (c.f. MNTFNC83M13H199B) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Ravenna, via G. Carducci n. 5

- esaminati gli atti ed i documenti;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la debitrice ricorrente ha la propria sede a Forlì, nel circondario di questo Ufficio;
- rilevato che l'imprenditore che richiede l'apertura della propria liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 37 e 39 CCII, deve depositare:



- le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata,
 - le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
 - una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
 - l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali ne siano muniti
 - una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore;
- dato atto che il debitore, pur non avendo provveduto a depositare tutto quanto richiesto ha tuttavia fornito in ricorso tutte le necessarie informazioni e documentazione sufficiente, stante anche la pregressa fase concordataria in bianco svoltasi davanti a questo Ufficio e conclusasi per rinuncia a fronte della dichiarata impossibilità di predisporre una proposta;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
- rilevato in particolare che il debitore è imprenditore commerciale, svolgendo attività di fabbricazione di poltrone e divani, e risultano ampiamente superate le soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, atteso che dai bilanci prodotti emerge che negli ultimi tre esercizi la società ha avuto un attivo patrimoniale ben superiore a € 300.000 (pari a € 13.375.450 nel 2019, € 12.043.419 nel 2020 e € 10.389.927 al 28/09/2022), mentre nel medesimo periodo i ricavi hanno superato i dieci milioni di euro e i debiti anche non scaduti sono risultati superiori a € 11.000.000;



- ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante dalle circostanze rappresentante in ricorso e confermate dalla documentazione prodotta (l'esercizio 2020 si è chiuso con una perdita di € 567.169 che ha portato il patrimonio netto al valore negativo di € 183.195) e dal pregresso tentativo di regolazione della crisi societaria mediante accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva (RG n. 5/2022), rinunciato per impossibilità di prosecuzione, anche a causa delle criticità determinate dalle operazioni straordinarie poste in essere poco tempo prima, riguardanti il conferimento di alcuni rami d'azienda nelle neo-costituite Aurora Officine S.a.s. e Aurora Studio S.a.s., di cui la medesima Aurora S.r.l. ha assunto la qualità di socia accomandataria, che hanno depositato altrettante istanze di apertura della propria liquidazione giudiziale;
- ritenuto pertanto che a fronte della descritta situazione sia palese come la società **AURORA S.R.L.** non sia più in grado di far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, risultando compromessa la prosecuzione dell'attività aziendale e trovandosi in stato di insolvenza non più reversibile con ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e ritenuto opportuno, in considerazione della complessità della procedura in cui sono coinvolte anche le due S.a.s. conferitarie di rami d'azienda e per garantire la continuità del lavoro già svolto nella fase concordataria per ragioni di economia processuale, nominare lo stesso professionista che ha già svolto il ruolo di Commissario giudiziale, non sussistendo motivi di incompatibilità, affiancandolo con altro professionista;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII

P.Q.M.

**DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

nei confronti di **AURORA S.R.L.** (c.f. 02522720404 REA FO-277548), con sede in Forlì, via Gramadora n. 2

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Curatori l'avv. **EDGARDO RICCIARDIELLO** e il dott. **STEFANO D'ORSI** con studi



professionali rispettivamente in Bologna, Piazza Galileo n. 6 e in San Lazzaro di Savena (BO) via Salvo D'Acquisto n. 4, che alla luce dell'organizzazione dei rispettivi studi risultano in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII

AVVISA

i nominati Curatori che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovranno far pervenire in cancelleria le proprie accettazioni entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

AVVISA

i nominati Curatori che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII

AUTORIZZA

i Curatori, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c. e rispetto a AURORA S.R.L. - C.F. 02522720404:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in



cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

i Curatori provvederanno senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;

ORDINA

al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;

in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII.

FISSA

il giorno **09/02/2023 ad ore 09:30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato sopra nominato;

ASSEGNA

ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVERTE

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla



parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso deve contenere:

- a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
- b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII

segnala

ai Curatori che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

che i Curatori procedano all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;



che i Curatori richiedano l'assistenza della forza pubblica ove necessario;

che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.

che i Curatori procedano ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più necessità dell'assistenza del Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;

che i Curatori procedano a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;

che i Curatori, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie raccolte, procedano a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;

ORDINA

alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 20/10/2022

Il Presidente rel. ed estensore

dott. Barbara Vacca

